



Area: Funzioni Fondamentali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ecologia e Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: UO Tutela delle Acque
Ufficio: Tutela acque

N.Reg. 400 del 11/12/2024

Treviso, 11/12/2024

**Oggetto: ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
E ALLO SCARICO DEL DEPURATORE DI 2^ CATEGORIA SITO A
NERVESA DELLA BATTAGLIA - VIA MATTEOTTI - LOC. BIDASIO
L.R. 33/1985, D.LGS. 152/2006 E PTA/2009 .**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il decreto n. 466 del 14/12/2020 con il quale la società Alto Trevigiano Servizi Srl è stata autorizzata all'esercizio e allo scarico dell'impianto di 2^ categoria per la depurazione delle acque reflue urbane sito a Nervesa della Battaglia in via Matteotti, loc. Bidasio, con recapito nella scolina stradale della SP 248 "Schiavonesca", considerata suolo a tutti gli effetti;

CONSIDERATA la nota datata 22/11/2021 prot. n. 40388 (prot. prov. n. 68382) con cui è stata comunicata la variazione di ragione sociale da Alto Trevigiano Servizi Srl ad Alto Trevigiano Servizi SpA;

VISTA la domanda di rinnovo dell'autorizzazione datata 12/06/2024, prot. n. 18810 e assunta al prot. prov. n. 33825 del 14/06/2024;

RILEVATO che l'impianto ha una potenzialità di progetto di 250 abitanti equivalenti (AE) e si trova in "zona di ricarica degli acquiferi", per la quale è stabilita una soglia S pari a 100 AE;

VISTA la DGRV n. 1955 del 23/12/2015, che aggiorna gli agglomerati urbani presenti nel territorio regionale e ne indica il carico generato;

VERIFICATO che l'impianto fa parte dell'agglomerato n. 28034 a cui è attribuito un carico generato pari a 17558 AE, pertanto è soggetto al rispetto dei limiti per l'azoto e il fosforo nei valori e nei casi rappresentati dall'art. 25 delle NTA del PTA/2009;

RILEVATO che agli atti non risulta depositato il nulla osta idraulico allo scarico previsto dall'art. 22, comma 17, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

RITENUTO, pertanto, di chiederne ad Alto Trevigiano Servizi SpA la trasmissione;





DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo 01221061674745 del 16/04/2024;

PRESO ATTO di quanto comunicato circa la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 33/1985;

VISTO l'art. 5, punto 2, lettera a), della L.R. 33/1985;

VISTA l'istruttoria condotta dagli uffici;

VISTA la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il PTA/2009 e s.m.i., la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, la Circolare Regionale n. 35 del 04/06/1986 e la DGRV n. 578 del 10/05/2011;

VISTA la DGRV n. 80 del 27/01/2011 "Linee guida applicative" delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA/2009;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La società Alto Trevigiano Servizi SpA è autorizzata all'esercizio e allo scarico dell'impianto di 2^a categoria per la depurazione delle acque reflue urbane sito a Nervesa della Battaglia in via Matteotti, loc. Bidasio, con recapito nella scolina stradale della SP 248 "Schiavonesca", considerata suolo a tutti gli effetti, alle seguenti condizioni:

- a) le acque di scarico devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 2 dell'allegato C delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA/2009; devono, inoltre, essere rispettati i limiti in concentrazione (da intendersi come media annua) per il fosforo e l'azoto, nei valori e nei casi rappresentati dall'art. 25 delle NTA del PTA/2009;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- c) lo scarico deve essere accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, a mezzo di apposito pozzetto che deve avere una profondità dal punto di uscita di almeno 30 cm. Deve essere presente una segnaletica indicante il pozzetto destinato al controllo ufficiale. Per il controllo di conformità degli scarichi è richiamato quanto disposto al comma 3 dell'art. 26 delle NTA del PTA/2009;
- d) i tipi di parametri e la periodicità delle analisi di autocontrollo devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e della Circolare Regionale n. 35/1986, modificata dalla DGRV 578 del 10/05/2011;





- e) tutte le sezioni dell'impianto devono essere accessibili al personale di controllo e dotate di idonei dispositivi di sicurezza secondo la normativa vigente;
- f) deve essere mantenuto in efficienza il contatore delle pompe di sollevamento;
- g) deve essere rispettata la fascia di inedificabilità secondo le disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici in data 04/02/1977 e delle NTA del PTA/2009, fatte salve le concessioni edilizie già in essere;
- h) presso l'area del depuratore è vietato effettuare depositi di materiali, rifiuti e/o attrezzature non strettamente connesse all'attività e alla gestione dell'impianto;
- i) devono essere adottati gli accorgimenti e gli interventi volti a impedire la formazione di odori molesti, nonché la proliferazione di ratti e insetti.

ART. 2 - Alto Trevigiano Servizi SpA, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del presente atto, deve trasmettere a questa Amministrazione copia dell'autorizzazione idraulica, rilasciata dall'ente gestore del corpo ricettore dello scarico delle acque depurate.

ART. 3 - È obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione, ai sensi dell'art. 26, comma 9 del PTA/2009, e del quaderno di manutenzione nel quale vanno indicate le operazioni di pulizia e controllo. I quaderni vanno tenuti presso l'impianto o, in caso di impossibilità, presso la sede aziendale o altro sito indicato da Alto Trevigiano Servizi SpA, a disposizione dell'autorità di controllo.

ART. 4 - L'avvio a trattamento presso altri impianti dei fanghi di risulta e degli altri rifiuti deve avvenire nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa.

ART. 5 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 6 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto, sia pure per ordinaria manutenzione, nonché nei sistemi di misura e controllo, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 33/1985.

ART. 7 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto e dello scarico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 8 - Deve essere comunicata l'eventuale variazione del tecnico responsabile dell'impianto.

ART. 9 - Entro il 28 febbraio di ogni anno Alto Trevigiano Servizi SpA è tenuta a inviare a questa Amministrazione una relazione sulla tipologia e la quantità dei reflui in ingresso all'impianto, dei residui e rifiuti prodotti, nonché sui dati di funzionamento dell'impianto stesso.

ART. 10 - La presente autorizzazione ha validità 4 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 124,





comma 8, del D.Lgs. 152/2006.

ART. 11 - Sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del recettore finale dello scarico stesso.

ART. 12 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso.

ART. 13 - Il presente decreto va pubblicato all'Albo di questa Amministrazione e del Comune sede dell'impianto.

BUSONI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

